

..... omissis

-Il Consiglio, esaminato il problema “Praticante abilitato al patrocinio ex art. 8 R.D.L. 27.11.1933 N.1578 – Limiti ex art. 7 L. 16.12.1999 n.479 nelle cause di lavoro”;

-Rilevato che è diffusa convinzione, recepita fino ad ora dallo stesso Consiglio, che il generico richiamo alla competenza del pretore, contenuto nell'art. 8 del R.D.L. 27.11.33 N.1578 così come più volte novellato, autorizzi il praticante abilitato al patrocinio a rappresentare la parte nelle controversie di lavoro senza limitazione di valore appunto perchè tutte rientranti nella “competenza del pretore “;

-Ritenuto che il problema meriti un'indagine più approfondita e valutato che:

-Il testo originario dell'art.8 del R.D.L. 27.11.33 N.1578, convertito con modificazioni dalla L. 22.1.34 n.36, ha conosciuto il più consistente intervento legislativo di modifica con la L. 24.7.1985 n.406 il cui articolo 1 ha così sostituito il secondo comma del citato art.8 del R.D.L. : “ *I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a quattro anni (ora sei in virtù dell'art.10 L.27.6.88 n.242), ad esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto.*”

-L'art.246 del D.Lgs 19.2.98 n.51, in vigore ed efficace dal 2.6.99 ai sensi della L. 16.6.98 n.188, ha sostituito nel citato secondo comma dell'art. 8 del R.D.L. le parole “*alle preture*” con le parole “*ai tribunali*” ed ha aggiunto le parole “*limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della L. 16.7.97 n.254, rientravano nella competenza del pretore.....*”;

-Tutte le norme citate fanno generico riferimento alle cause di competenza del pretore e ciò ha determinato la convinzione qui sottoposta a riesame;

-La Legge 16.12.1999 n.479, successiva a ai provvedimenti legislativi sopra elencati, all'art.7 e con specifico riferimento all'art. 8 del R.D.L. 27.11.33 N.1578 così come già novellato, ha ora definitivamente ed esplicitamente fissato, per i praticanti abilitati al patrocinio, il limite di valore di € 50.000.000 ,ora € 25.822,84, per tutte le cause, relative ad affari civili , nelle quali è loro consentito di esercitare l'attività professionale (quelle davanti ai giudici di pace e al Tribunale in composizione monocratica);

-L'assenza di qualsiasi riferimento per relationem alla competenza del pretore,ufficio giudiziario non più esistente, e viceversa la presenza di una diretta statuizione dei limiti , in termini di valore della causa e di giurisdizione, entro i quali i praticanti abilitati possono patrocinare rende incontestabile che anche per le cause di lavoro essi non possano esercitare l'attività di difesa e rappresentanza della parte prevista dall'art. 82 C.p.c. , se la domanda ecceda per valore il limite sopra richiamato;

-Nè può essere invocato alcun elemento logico per sostenere una deroga proprio per le cause di lavoro che anzi , per la complessità della materia e l'importanza dei diritti trattati, hanno la caratteristica della specialità, sono di competenza di sezioni specializzate (art.35 dell'Ordinamento Giudiziario) e, non a caso, in occasione della riforma, non hanno conosciuto il trasferimento alle sezioni stralcio (art. 4 L.16.12.99 n.479);

-Tutto ciò premesso il Consiglio, all'unanimità, delibera di modificare, nel senso e con il limite sopra indicato, l'orientamento interpretativo in precedenza assunto e di dare idonea comunicazione del medesimo deliberato agli iscritti.

.....omissis

F.to Il Consigliere Segretario
Avv. Daniela Pinna Vistoso

F.to Il Presidente
Avv. Giancarlo Cugiolu